

- Creare ed organizzare spazi, eventi, manifestazioni, progetti e servizi volti all'Incontro, al gioco, alla socializzazione ed alla formazione;

- Organizzare, promuovere e collaborare in attività formative, culturali, ricreative, sportive, artistiche dedicate ai minori, alla famiglia, ai singoli;

- Gestire, anche per conto terzi attività di carattere culturale e qualsiasi altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione culturale e professionale riferita alle finalità associative

- Promuovere, gestire spazi al chiuso o all'aperto per organizzare eventi;
- Realizzare campi estivi, colonie in partnership con enti pubblici ed enti di terzo settore;

- Reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale;
- Progettare e realizzare eventi formativi negli ambiti sopra indicati;

- Svolgere attività di tutela e salvaguardia dei beni comuni come manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, piste ciclabili, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago pubblico;

- Promuovere iniziative di raccolta fondi tesi a supportare l'attività dell'Associazione anche in relazione al reperimento di materiale e attrezzature e non, per favorire il buon funzionamento della stessa.

- Le attività potranno essere svolte in modo gratuito o anche a pagamento nei limiti consentiti dalle leggi in materia di enti non

L'associazione può svolgere esclusivamente attività, principali e/o accessorie, strettamente connesse ai campi specifici di intervento sopramenzionati. Di conseguenza, non può svolgere attività diverse, ad eccezione del compiere tutti gli atti e concludere eventuali operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussore necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività accessoria, integrativa e aderente agli scopi del sodalizio, anche in collaborazione con altre associazioni culturali.

Art. 5 L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e Privati, anche A.T.I. (Associazione Temporanea d'impresa) per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuo. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici

Art. 6 Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale,

Salvatore, 1824
 Giovanni Giose 1825
 Salvatore 1826
 Salvatore 1827
 Salvatore 1828
 Salvatore 1829
 Salvatore 1830
 Salvatore 1831
 Salvatore 1832
 Salvatore 1833
 Salvatore 1834
 Salvatore 1835
 Salvatore 1836
 Salvatore 1837
 Salvatore 1838
 Salvatore 1839
 Salvatore 1840
 Salvatore 1841
 Salvatore 1842
 Salvatore 1843
 Salvatore 1844
 Salvatore 1845
 Salvatore 1846
 Salvatore 1847
 Salvatore 1848
 Salvatore 1849
 Salvatore 1850
 Salvatore 1851
 Salvatore 1852
 Salvatore 1853
 Salvatore 1854
 Salvatore 1855
 Salvatore 1856
 Salvatore 1857
 Salvatore 1858
 Salvatore 1859
 Salvatore 1860
 Salvatore 1861
 Salvatore 1862
 Salvatore 1863
 Salvatore 1864
 Salvatore 1865
 Salvatore 1866
 Salvatore 1867
 Salvatore 1868
 Salvatore 1869
 Salvatore 1870
 Salvatore 1871
 Salvatore 1872
 Salvatore 1873
 Salvatore 1874
 Salvatore 1875
 Salvatore 1876
 Salvatore 1877
 Salvatore 1878
 Salvatore 1879
 Salvatore 1880
 Salvatore 1881
 Salvatore 1882
 Salvatore 1883
 Salvatore 1884
 Salvatore 1885
 Salvatore 1886
 Salvatore 1887
 Salvatore 1888
 Salvatore 1889
 Salvatore 1890
 Salvatore 1891
 Salvatore 1892
 Salvatore 1893
 Salvatore 1894
 Salvatore 1895
 Salvatore 1896
 Salvatore 1897
 Salvatore 1898
 Salvatore 1899
 Salvatore 1900

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione potrà per finanziare le proprie attività di interesse generale, organizzare iniziative e campagne di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del terzo settore.

SOCI

Art. 7 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI

Art. 10 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 11 La qualità di socio si perde per:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione mettano in condizione di inattività prolungata.

Perdono la qualità di socio coloro che non sono in regola con il pagamento della quota annuale sociale.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art. 12 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

- a) l'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il revisore dei conti, laddove eletto.

- Discute ed approva il bilancio;
- Approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- Definisce il programma generale annuale di attività;
- Procede all'elezione ed alla revoca dei consiglieri; determinandone previamente il numero di componenti;
- Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nel loro confronti;
- Ratifica le delibere del consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), e c) di cui all'art. 11;
- Delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dell'atto costitutivo o dallo statuto della sua competenza.

Art. 19 L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 Per le modifiche statutarie l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 Il consiglio direttivo è composta da un minimo di 3 e un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Essa dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide allorquando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il presidente;
- Elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- Elegge il tesoriere e il segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- Predisporre e propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- Individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- Predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;

Sottoscrizione del Presidente e del Segretario
Il Presidente
Il Segretario

- Enlace - Dirección

Eugenio Salas de la Cruz

Demetrius E.

Solomon Islands

made Silver

me *Chelid*

[Signature]

1. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 2. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 3. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 4. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 5. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 6. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 7. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 8. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 9. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.
 10. *Salix elaeagnifolia* (L.) Desf.

rt. 31 Gli eser
essere presenta
bilancio e for
dalla relazion
perseguimento
o caso di ricav

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 32 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Silvia

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali organi sociali.

Art. 36 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 37 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

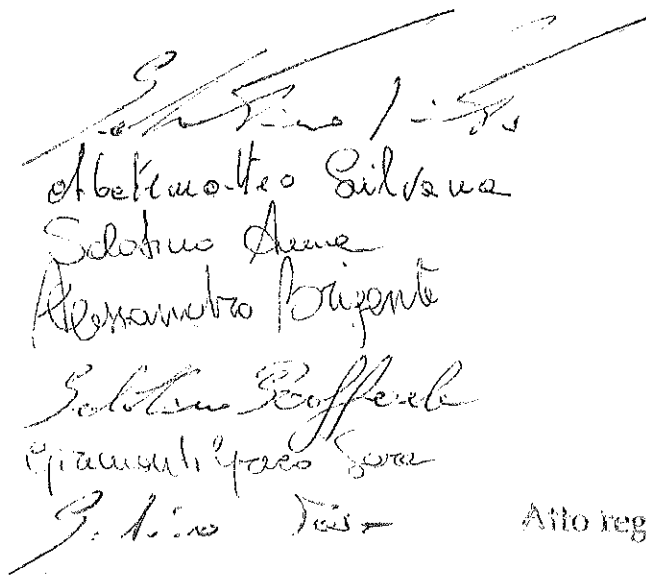
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

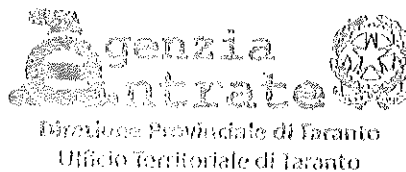
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

NORMA FINALE

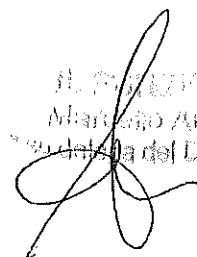
Art. 39 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.


Alberto Silva
Salvatore Anna
Alessandro Brignone
Salvatore Roffredo
Giampaolo Paolo Serra
G. Lino Tassi



Atto registrato il 03/04/2023 serie 3 al n° 605

Imposte liquidate per € 200,00 per n° _____ anni


IL DIRETTORE
Maurizio ABRESCIA
Vice del Direttore Provinciale